

Vista la L. 12/03/99 n. 68 che all'art. 11 prevede che gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del D. Lgs.vo n. 469/97, possano stipulare con i datori di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali;

Visto il comma 2 dell'art. 7 della sopra menzionata legge n. 68/99, in base al quale i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'art. 22 comma 1 del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 80 e ridefinito nell'art. 35 del D. Lgs.vo n. 165 del 30/03/01, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della citata legge che prevede la chiamata nominativa;

Considerato che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della predetta legge n. 68/99;

Ritenuto, ad integrazione delle linee generali riguardanti i contenuti del meccanismo convenzionale per le imprese, delineato con deliberazione della C.P.I. n. 47 del 23/10/00, dover precisare le modalità ed i criteri per la stipula delle convenzioni tra le Province e gli Enti Pubblici datori di lavoro;

Considerato che le convenzioni dovranno essere improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, lavorando in stretto raccordo con i servizi socio - sanitari e di concerto con le Commissioni provinciali tripartite;


Attesa l'esigenza di approntare e definire un modello di convenzione tipo per l'avviamento dei disabili nella P. A. al fine di armonizzare le iniziative che a livello territoriale verranno realizzate con la legge n. 68/99


Sentito il parere favorevole della Commissione Permanente per l'Impiego espresso in data 24/02/2003;


D E L I B E R A

- Di approvare lo schema di convenzione , allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, per la determinazione di un programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella pubblica amministrazione art. 11 L. 12/03/99, n. 68;
- Di trasmettere copia del presente atto alle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera.

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente determinazione sono depositati presso la Struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.


IL RESPONSABILE DI P.S.R.


IL RESPONSABILE DI P. O.


IL DIRIGENTE GENERALE
ANTONIO GIOIA SALVIA

IL DIRIGENTE .

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

CONVENZIONE

*Per il programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella pubblica Amministrazione -
art 11 L. 12/03/1999 n. 68.*

L'anno _____ il giorno _____ del mese _____ in _____

L'Amministrazione Provinciale di _____ rappresentata da _____

e

L'Ente _____ rappresentato da _____

PREMESSO CHE

- *La L. 12/03/1999 n. 68 ed in modo specifico l'art. 11 prevede che gli Uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 469/97, come modificato dall'art. 6 della suddetta legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali;*
- *Il comma 2 dell'art. 7 della L. sopra menzionata, prevede che i datori di lavoro pubblici, effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36 del Decreto Lgs.vo n. 29/93 come modificato dall'art. 22, comma 1 del D. Lgs.vo n. 80/98, e ridefinito nell'art. 35 del D. Lgs.vo n. 165/2001, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 che prevede la chiamata nominativa.*
- *La Conferenza Unificata, nella seduta del 22/02/01, ha sancito l'accordo per la definizione delle linee programmatiche per la stipula delle Convenzioni ex lege n. 68/99;*
- *Si individua nella programmazione delle assunzioni dei lavoratori, di cui alla L. n. 68/99 lo strumento idoneo a favorire il rispetto delle quote previste all'art. 3 con l'obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l'effettivo inserimento dei lavoratori, eventualmente anche attraverso appositi percorsi formativi;*

- *Le convenzioni, così come previsto dal comma 4 dell'art. 7 del D.P.R. 10/10/2000 n. 333, dovranno essere improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, lavorando in stretto raccordo con i servizi socio sanitari e di concerto con le Commissioni Provinciali Tripartite, nonché con il Comitato Tecnico;*
- *Occorre definire un modello di convenzione tipo per l'avviamento dei disabili negli Enti Pubblici al fine di armonizzare le iniziative che a livello territoriale verranno realizzate con la L. 68/99.*

Tutto ciò premesso si conviene di individuare – ferme restando le linee generali valide anche per i datori di lavoro pubblici, approvate dalla C.P.I. con deliberazione n. 47 del 23/10/2000 – le seguenti modalità e criteri per la definizione delle Convenzioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/99

La definizione dei presenti criteri relativi alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99 ha il fine di dare concreta attuazione alla norma in parola, in quanto compatibile con le linee programmatiche emanate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22/02/2001.

- 1) *I datori di lavoro pubblici possono stipulare le convenzioni che hanno per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui all'art. 3 della L. n. 68/99 indicando le modalità di assunzione con le quali si intende operare: chiamata numerica, riserva dei posti nei concorsi, chiamata nominativa per i programmi di inserimento mirato solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettuale a condizione che gli stessi siano inseriti in appositi progetti mirati delle Commissioni provinciali tripartite..*

Tale programma è finalizzato alla progressiva copertura della quota d'obbligo stabilita dalla L. 12/03/99, n. 68.

Per i lavoratori disabili è necessario che al momento dell'assunzione siano iscritti alla graduatoria prevista dal comma 2 dell'art. 8 della più volte menzionata legge n. 68/99 ed in possesso dei requisiti ordinari previsti per l'accesso al pubblico impiego.

2) Il numero dei disabili che si intende assumere è di n. _____ come risulta dal prospetto allegato 1;

3) Le modalità di ripartizione delle assunzioni sono articolate nel modo seguente:

- per chiamata numerica n. _____ con il profilo professionale di _____ ed in possesso di: licenza scuola dell'obbligo, requisiti professionali e attitudini per l'immissione in ruolo;
- per concorso n. _____ (riservato a disabili anche tramite corsi -concorsi)
- per convenzioni chiamate nominative n. _____ (solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettivo);

⇒ I datori di lavoro pubblici possono effettuare le assunzioni con chiamata nominativa solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettivo a condizione che gli stessi siano inseriti in appositi progetti mirati delle Commissioni Provinciali Tripartite,

Le convenzioni nominative di cui sopra dovranno attenersi ai criteri di seguito precisati e sarà cura dell'Amministrazione proponente e della Provincia predisporre lo schema di convenzione individuale per il collocamento mirato del disabile.

Per la definizione dei requisiti richiesti per le suddette assunzioni nominative dei disabili è prevista una attività di raccordo fra i servizi competenti del lavoro e i servizi socio - sanitari competenti per territorio, al fine di individuare i soggetti disabili per i quali occorre predisporre la convenzione nominativa di integrazione lavorativa.

Gli Uffici competenti, ai fini dell'individuazione dei disabili da segnalare operano nel rispetto dei criteri di trasparenza delle procedure di selezione e con l'obiettivo di armonizzare ruoli e mansioni richiesti dall'Amministrazione con le caratteristiche dei disabili in particolare quelli che presentano difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Il percorso per la stipula della convenzione prevede:

- a) Visita a cura della commissione di accertamento di cui all'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 per l'accertamento della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile;*
- b) Iscrizione alla graduatoria prevista dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99.*

Nel caso la Commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula la relazione conclusiva di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 individuando particolari difficoltà per l'integrazione lavorativa del disabile, propone un tirocinio formativo, i Servizi competenti del lavoro e i servizi socio sanitari competenti per territorio, sentito il comitato tecnico, definiscono le modalità del tirocinio formativo sulla base di quanto previsto dalla L. 196/97, art. 18 e D.M. n. 142/98 secondo lo schema dell'allegato 2), e qualora risulti la disponibilità di una P. A. soggetta all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 L. n. 68/99 sottoscrivono il progetto formativo e di orientamento ai sensi del suddetto decreto.

Terminato il Tirocinio i Tutori (uno dei quali può essere nominato anche fra gli operatori dei servizi socio – sanitari) relazioneranno ai Servizi competenti della Provincia sul risultato dell'attività formativa svolta.

L'Amministrazione Provinciale, sentita la Commissione Provinciale Tripartita, valuterà l'efficacia del Tirocinio e le condizioni per l'immissione in ruolo del disabile nell'Amministrazione presso la quale è stato effettuato il Tirocinio.

- 4) Le assunzioni dei disabili saranno effettuate con la scansione temporale (*) e con le mansioni, profili e categorie di seguito precisate:*

() le scansioni temporali sono quelli già approvati nella Delibera della C.P.L. n. 47 del 23/10/2000*

L'Amministrazione proponente predispone la convenzione per l'immissione in ruolo e la trasmette alla Provincia per l'approvazione, che si avvale del parere della Commissione Provinciale Tripartita.

Le convenzioni si applicano per la durata massima di 4 anni, fatte salve ipotesi di particolari situazioni aziendali.

Se il servizio riscontra, nell'attività periodica di verifica, il mancato adempimento degli obblighi assunti in Convenzione per fatto imputabile al datore di lavoro, il servizio medesimo procede all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie di cui alla L. n. 68/99

L'Amministrazione proponente dichiara:

- di impegnarsi a nominare in ruolo i disabili;*
- che i posti vacanti sono quelli che risultano dall'allegato "prospetto numerico" del personale inviato ai servizi competenti, con nota prot. N. _____ del _____;*
- che all'assolvimento dell'obbligo di assunzione, di cui alla presente convenzione, sarà adempiuto secondo i tempi sopra indicati con l'invio delle singole convenzioni alla Provincia.*

Si riserva di trasmettere copia dell'atto deliberativo di approvazione del programma e delle singole convenzioni.

Per l'Amministrazione Provinciale

Per la P. A.

Allegato n. 2

CONVENZIONI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

In accordo con l'Ufficio competente la P. A. _____ si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. _____ soggetti in tirocinio di orientamento e formazione, finalizzati all'occupazione e computabile nella quota di riserva (di cui all'art. 3, L. 68/99)

Convenendo quanto segue:

Art. 1

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art., comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore () in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.*

Art. 3

Per ciascun tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante*
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale*
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda*
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio*
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile*

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento*
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio*

Art. 5

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso compagnie, assicurazioni operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 6

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Provincia e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della P.S. competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Alla presente scheda va allegato il piano formativo sottoscritto anche dal tirocinante di seguito riportato.

() Il tutore designato può essere individuato anche fra gli operatori sociali pubblici o delle cooperative sociali ed è in sostituzione del tutor didattico.*

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO D. M. 142/98

(rif. Convenzione n. _____ stipulata in data _____)

Nominativo del tirocinante _____ nato a _____
_____ il _____ residente in _____ in Via _____
_____ n. _____ cod. Fiscale _____

Attuale condizione (barrare casella)

- studente scuola secondaria superiore
- universitario
- frequentante corso post - diploma
- frequentante corso post - laurea
- allievo della formazione professionale
- disoccupato
- in mobilità
- inoccupato
- portatore di handicap

Azienda ospitante _____

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) _____

Periodo di tirocinio n. mesi _____ dal _____ al _____

Tutor (indicato dal soggetto promotore) _____

Tutor aziendale _____

Polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. posizione _____

- Responsabilità civile posizione n. _____ compagnia _____

Obiettivi _____ e _____ modalità _____ del
tirocinante _____

Facilitazioni previste _____

Obblighi del tirocinante:

- *seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;*
- *rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;*
- *rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.*

_____ li _____

firma per presa visione ed accettazione del tirocinante _____

firma per il soggetto promotore _____

firma per l'azienda

*PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DEGLI ENTI
PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. N. 68/99*

La legge n. 68/99 ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova regolamentazione per il diritto al lavoro dei disabili che cambia il sistema del collocamento obbligatorio.

L'apporto più rilevante del nuovo dettato disciplinare riguarda il passaggio da una modalità di inserimento impositiva, così come era sostenuta dalla L. 482/68 ad una modalità condivisa con lo stesso disabile, mediante forme di inserimento mirato, elaborazione di percorsi personalizzati volti ad elevare le capacità lavorative della persona conseguentemente, il livello di funzionalità ed operatività nell'ambiente lavorativo non solo per le imprese private ma anche per le Amministrazioni Pubbliche.

Il comma 2 dell'art. 7 della L. n. 68/99, prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs.vo n. 29/93 come modificato dall'art. 22, comma 1 del D. Lgs.vo n. 80/98 e ridefinito nell'art. 35 del D. Lgs.vo n. 165/2001, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 che prevede la chiamata nominativa.

La medesima legge di cui sopra e in modo specifico l'art. 11 prevede, che gli Uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del D. Lgs.vo n. 469/97, come modificato dall'art. 6 della suddetta legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali anche attraverso la scelta nominativa delle persone da assumere, i contratti di formazione - lavoro, la previsione di tirocini formativi e di orientamento e lo svolgimento di periodo di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Gli Uffici competenti, precisa il comma 4 dell'art. 11 della L. n. 68/99, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. n. 68/99 all'art. 7 comma 4 prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni con chiamata nominativa delle persone disabili solo nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. n. 68/99 e che le stesse siano improniate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

La segnalazione nominativa per l'assunzione di persone coinvolte in programmi di inserimento terapeutico dovrà essere verificata preventivamente in collegamento con i servizi socio - sanitari territoriali pubblici o con le strutture del privato sociale che ne hanno seguito l'itinerario formativo e di concerto con la Commissione Provinciale Tripartita.

La stipula di tale convenzione è condizionata dalla manifestazione di volontà dell'Amministrazione Pubblica di avvalersi delle procedure previste dalla L. n. 68/99, adottata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Le Amministrazioni Pubbliche proponenti in stretto collegamento con gli Uffici competenti della Provincia e con i Servizi socio sanitari territoriali, per realizzare le finalità espresse dalla summenzionata legge devono garantire l'integrazione lavorativa delle persone con maggiori difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario come i disabili portatori di disabilità psichica o intellettuale.

I lavoratori disabili, al momento dell'assunzione devono essere iscritti alla graduatoria prevista dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99, e devono essere in possesso dei requisiti ordinari previsti per l'assunzione nel pubblico impiego e dei requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, dopo l'accertamento della compatibilità dell'invalidità con il ruolo da ricoprire.

La procedura per la stipula della Convenzione viene avviata con una prima analisi delle disponibilità e delle necessità dell'Amministrazione proponente con il competente Ufficio dell'Amministrazione provinciale.

L'individuazione delle persone da assumere con Convenzione avviene:

- per avviamento numerico su selezione;*
- per assunzione nominativa per i programmi di inserimento mirato solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettuale a condizione che gli stessi siano inseriti in appositi progetti mirati delle Commissioni provinciali tripartite ;*
- per concorso (compresa la modalità del corso - concorso);*

In ogni caso gli avvisi pubblici per le assunzioni previste dovranno essere trasmesse agli Uffici preposti dell'Amministrazione Provinciale che forniranno la più ampia collaborazione e si attiveranno per la loro diffusione.

Le comunicazioni di pubblicizzazione devono contenere oltre i requisiti scolastici, professionali e le competenze necessarie per i ruoli da svolgere:

- *finalità dei programmi di inserimento mirato;*
- *tipologia del rapporto di lavoro;*
- *modalità e criteri di selezione e il loro peso relativo;*
- *contenuti e modalità di esecuzione delle prove di idoneità o dei colloqui attitudinali cui potranno essere sottoposti i lavoratori.*

Relativamente all'assunzione numerica su selezione si applicheranno le regole previste dall'art. 16 della L. n. 56/87 e successive modificazioni ferme restando le disposizioni previste nel bando circa i criteri e modalità della selezione

I disabili avviati alla selezione dovranno possedere i requisiti richiesti (competenze/attitudini soggettive) per le specifiche esigenze funzionali connesse allo svolgimento del ruolo previsto.

La selezione si concluderà con una graduatoria a seguito di valutazione di idoneità.

Le assunzioni nominative solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettuale, che sono un nuovo modo di procedere per gli Enti Pubblici, devono essere improntate a procedura di trasparenza certa e di equità nella scelta delle persone.

I criteri di selezione, anche con peso differenziato esplicitamente dichiarato nel bando, potranno fare riferimento a:

- *qualifica e competenze professionali;*
- *titolo di scolarità o partecipazione a corsi professionali specifici;*
- *esperienze lavorative precedenti presso pubbliche amministrazioni;*
- *partecipazione a tirocini o inserimenti terapeutici presso enti pubblici;*
- *anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio;*
- *reddito, carico di famiglia o situazione socio-sanitaria di particolare difficoltà;*
- *particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;*
- *ecc.*

Nell'avviso pubblico potranno essere indicati alcuni requisiti preferenziali come ad es. precedenti esperienze lavorative similari, il possesso di competenze professionali specifiche, la partecipazione

a programmi di inserimento terapeutico o lavorativo presso l'Ente o altre Amministrazioni pubbliche relativi alle professionalità oggetto della convenzione ecc.

Per l'ammissione a tirocini formativi finalizzati all'assunzione, che si concluderanno con assunzioni nominative, valgono le stesse regole previste per le procedure di assunzione nominativa di cui sopra.

Al termine delle procedure di selezione l'Ente pubblico proponente comunicherà alla Provincia l'elenco delle persone da inserire nella convenzione, individuate nel rispetto delle procedure previste allegando la relativa documentazione.

Dopo che sono stati individuati i lavoratori interessati sarà compito della Provincia e dell'Ente proponente, in collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali interessati nel caso si tratti di persone assistite, procedere alla stesura della convenzione e del programma di inserimento lavorativo del disabile.

Le modalità di assunzione di cui sopra dovranno essere adeguatamente pubblicizzate nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.